

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MESSINA**

Regolamento 21 febbraio 2007, n.1.

**“REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE DI DOTTORATO E DEI
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA”**

Preambolo

L'Università di Messina, volendo valorizzare l'alta formazione scientifica tramite la istituzione di Scuole di dottorato (di seguito indicate come Scuole) aventi il compito di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, organizzare e gestire la formazione alla ricerca in ampie aree disciplinari o multidisciplinari;

avendo l'istituzione delle Scuole come scopo il riordino della formazione dottorale dell'Ateneo ed il miglioramento della qualità dei processi formativi;

al fine di operare per una più efficace organizzazione e gestione delle attività scientifico-didattiche ed una maggiore funzionalità degli apparati logistici ed amministrativi;

avendo il presente regolamento la finalità di disciplinare l'istituzione, gli obiettivi e le modalità di funzionamento e di gestione della formazione di terzo livello realizzata mediante le Scuole ed i Dottorati di ricerca;

al fine di stabilire i criteri generali ed i requisiti di idoneità per la istituzione e il rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Messina, l'accesso ai corsi e le procedure per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.224, e successive modificazioni;

adotta il seguente regolamento:

Titolo I Scuole di dottorato

Art.1 *Istituzione e scopi*

1. La formazione di terzo livello è promossa e coordinata dall'Organo di indirizzo e coordinamento delle Scuole di dottorato dell'Ateneo che definisce l'indirizzo generale, le corrispondenti strategie operative e predispone la normativa regolamentare di base delle Scuole e dei Corsi di dottorato.
2. Le Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Messina hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.
3. Le Scuole sono istituite dal Rettore con proprio decreto, previa delibera del Senato Accademico sentito il Consiglio di amministrazione e su parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. L'attivazione di nuove scuole è disposta su proposta dei Dipartimenti interessati o da centri di ricerca dell'ateneo d'intesa con uno o più dipartimenti, previa verifica della coerenza della Scuola di dottorato con la programmazione formativa e scientifica dell'Ateneo, nonché previo esame da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità.
4. Ogni Scuola può essere articolata in Corsi di Dottorato tra loro coordinati. L'attivazione di un Corso all'interno della Scuola è possibile solo se il programma formativo previsto abbia un ambito disciplinare vasto e se per esso siano disponibili almeno tre borse.

5. Il titolo o Diploma viene rilasciato dall'Università. In esso va indicata la denominazione della Scuola. Qualora la Scuola sia articolata in Corsi di dottorato, il Diploma riporterà anche la denominazione del Corso di dottorato ed eventualmente l'indicazione del curriculum.

6. L'impegno di docenza nelle Scuole è riconosciuto come attività istituzionale.

Art. 2

Scuole di dottorato interateneo

E' possibile attivare Scuole di dottorato interateneo, regolamentate da apposite convenzioni.

Art.3

Requisiti essenziali per l'attivazione delle Scuole

1. Sono requisiti essenziali per l'attivazione delle Scuole di dottorato:

- a) la valenza strategica delle attività formative;
- b) un'ampiezza disciplinare di rilievo all'interno di un'area scientifica ovvero una caratterizzazione multi (inter) disciplinare definita;
- c) la disponibilità di un numero congruo di borse complessive: la partecipazione finanziaria di altri enti, pubblici o privati, deve essere formalizzata tramite apposite convenzioni o atti consortili su basi pluriennali;
- d) una congrua produttività scientifica del Collegio dei docenti dei Corsi di dottorato afferenti e dei Dipartimenti su cui insistono i Dottorati;
- e) la disponibilità da parte dei Dipartimenti di appropriati laboratori e di adeguate strutture didattiche e di ricerca.

Art.4

Collegio dei Direttori

A norma di statuto è istituito il Collegio dei Direttori delle Scuole di dottorato. Il Collegio è organo di consulenza del Rettore e del Senato Accademico.

Art.5

Organo di indirizzo e coordinamento delle Scuole

1. L'Organo di indirizzo e coordinamento delle Scuole è presieduto dal Rettore o da un suo delegato ed è composto da:

- a) i direttori delle Scuole di dottorato;
- b) un membro del Nucleo di valutazione di Ateneo nominato dal Rettore;
- c) due rappresentanti degli Enti o Fondazioni che contribuiscono finanziariamente all'attività dei Dottorati dell'Ateneo nominati dal Rettore su proposta degli enti medesimi;
- d) tre rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato delle Scuole.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d) durano in carica due anni.

3. Compito dell'Organo di indirizzo è di curare l'organizzazione della formazione di terzo livello dell'Ateneo, definendo le linee strategiche di programmazione, su base pluriennale, delle attività delle Scuole. In particolare all'Organo di indirizzo spetta:

- a) indicare le strategie operative nei rapporti con il MUR, altri Ministeri, le Università, gli Enti di Ricerca (nazionali ed internazionali), la Comunità Europea, le Associazioni di Aziende, le Aziende, lo Stato e gli Enti Locali, il territorio;
- b) operare al fine del reperimento delle risorse e indicare i criteri di gestione delle stesse; proporre al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei pareri espressi dal Nucleo di valutazione, la distribuzione delle borse di studio e delle varie forme di finanziamento ai dottorandi;
- c) proporre l'ammontare degli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi;
- d) predisporre procedure di autovalutazione da parte delle scuole sull'organizzazione e sui risultati;
- e) prevedere ulteriori procedure di valutazione con eventuale utilizzo di referée esterni;
- f) promuovere processi di internazionalizzazione;
- g) stabilire le modalità di elezione delle rappresentanze;
- h) definire i criteri di attivazione dei nuovi Corsi di Dottorato;
- i) valutare la congruità delle proposte di rinnovo o di istituzione di nuovi corsi con la programmazione formativa e scientifica dell'Ateneo;
- j) individuare i criteri relativi alla istituzione ed al rinnovo di Consorzi e convenzioni con Enti ed imprese finalizzati ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo;
- k) indicare le modalità di adesione di strutture scientifiche dell'Ateneo a dottorati di ricerca istituiti in altre Università;
- l) presentare al Senato Accademico eventuali proposte di modifica al regolamento didattico di Ateneo connesse all'attività delle Scuole e le relazioni relative alla proposta di istituzione di nuovi Corsi di dottorato;
- m) presentare agli Organi di Governo dell'Università le richieste di finanziamento per le attività dei Corsi di Dottorato;
- n) proporre la ripartizione dei fondi di funzionamento dei Corsi;
- o) coordinare le procedure per il cofinanziamento ai Corsi di Dottorato;
- p) definire le procedure ed i criteri di accesso ai Corsi di Dottorato e quelle per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e redigere un apposito regolamento, da sottoporre al Senato Accademico, in accordo con le vigenti normative nazionali e le direttive della Unione Europea;
- q) esprimere parere sulle proposte di convenzione per l'istituzione e la partecipazione a scuole di dottorato interateneo;
- r) predisporre un regolamento riguardante le attività dei dottorandi (diritti e doveri); il regolamento stabilirà i criteri concernenti lo svolgimento delle attività didattiche dei dottorandi e delle loro attività presso strutture sanitarie o professionali; tali attività sono favorite ed incentivate promuovendo specifici accordi con Enti, Aziende, Strutture ed uffici pubblici.

Art.6

Organi di gestione della Scuola

Gli organi di gestione della Scuola sono: il Direttore ed il Consiglio della Scuola

Art.7
Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola tra i Coordinatori dei Collegi dei dottorati afferenti alla Scuola e dura in carica quattro anni. Il Direttore svolge le attività di sovrintendenza e di indirizzo nei riguardi della Scuola. La rappresenta e ne presiede il Consiglio.

Art.8
Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- a) i Coordinatori dei collegi dei docenti dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola;
- b) un rappresentante dei docenti per ogni corso afferente alla Scuola designato dai rispettivi Collegi dei docenti o degli indirizzi se alla Scuola afferisce un solo Dottorato articolato in indirizzi;
- c) un rappresentante per ogni Ente che concorre finanziariamente alle attività della Scuola, con almeno una borsa o l'equivalente economico di una borsa, con voto consultivo. Questi rappresentanti sono designati dall'Ente di concerto con il Rettore.
- d) due rappresentanti degli iscritti ai Corsi della Scuola.

2. Il Consiglio della Scuola ha il compito di definire, nell'ambito delle direttive proposte dall'Organo di indirizzo:

- a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività formativa della Scuola precisando:
 - gli obiettivi formativi e le prospettive professionali;
 - la programmazione di percorsi formativi comuni nonché i Corsi presenti nella Scuola e l'organizzazione dell'attività di ricerca.
- b) le modalità di un'adeguata e tempestiva pubblicizzazione e promozione dei corsi e delle attività della scuola.
- c) i processi di internazionalizzazione utilizzando tutti gli strumenti normativi e convenzionali.

Il Consiglio favorisce altresì lo svolgimento di attività di ricerca, per periodi adeguati, da parte dei dottorandi all'estero.

3. Il Consiglio della Scuola ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) proporre il direttore della Scuola;
- b) designare per ciascun Corso di Dottorato, su indicazione del rispettivo Collegio dei Docenti, i nominativi che potranno far parte delle Commissioni giudicatrici sia per l'accesso ai Corsi di Dottorato che per l'esame finale;
- c) designare per entrambe le prove un numero di docenti almeno doppio rispetto alla composizione della commissione. Per l'accesso possono essere designati solo componenti del collegio dei docenti. Per l'esame finale devono essere designati due componenti del collegio dei docenti, tra cui è individuato a sorte il membro interno, e quattro docenti di altre sedi tra i quali sono sorteggiati gli altri due componenti della Commissione. La commissione per l'esame finale può essere integrata da un membro esterno, non universitario proveniente dalla pubblica amministrazione o dai settori produttivi, designato dal collegio dei docenti. Tale membro ha solo voto consultivo;
- d) predisporre, sentiti i Consigli dei dottorati afferenti, i regolamenti interni delle Scuole e dei Corsi di dottorato sulla base della normativa regolamentare definita dall'Organo di indirizzo e coordinamento. Tali regolamenti vengono sottoposti al controllo dell'Organo di indirizzo e

- coordinamento e quindi trasmessi per l'approvazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione;
- e) regolamentare le modalità di acquisizione dei 60 crediti formativi annuali prevedendo il numero minimo di crediti formativi per attività frontali.

Titolo II

Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 9

Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. I Corsi di dottorato si prefiggono l'obiettivo di formare figure dotate di alta qualificazione, fornendo loro le competenze professionali necessarie per esercitare attività di ricerca in ambito sia pubblico che privato e per l'inserimento nelle amministrazioni pubbliche e nei settori produttivi.
2. I corsi possono organizzarsi in curricula.
3. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane ed estere o a seguito di convenzioni con Enti di formazione e di ricerca pubblici e privati e con imprese in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
4. Strutture di ricerca dell'Ateneo o Enti pubblici e privati possono finanziare, per uno o più cicli di dottorato, borse correlate a progetti purché coerenti con i percorsi formativi e le attività di ricerca del dottorato, anche ottenendo adeguata visibilità nella fase di emanazione dei bandi e nella fase di divulgazione esterna delle attività di ricerca della Scuola e dei dottorati.
5. L'Università di Messina favorisce e promuove l'attivazione di dottorati di ricerca sulla base di programmi di internazionalizzazione promossi dal MUR o approvati dall'Unione Europea. Partecipa, altresì, a dottorati internazionali istituiti sulla base di accordi di cooperazione, conclusi a livello intergovernativo o dalla stessa Università con altre istituzioni universitarie straniere.
6. L'Università di Messina promuove altresì dottorati in co-tutela di tesi anche tra Università italiane. Tali attività sono regolate da apposita convenzione sottoposta all'approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 10

Proposte di istituzione e rinnovo

1. Le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca e quelle di adesione a consorzi con altri Enti ed Istituzioni vengono deliberate dai Consigli di Dipartimento o da strutture di ricerca dell'Ateneo d'intesa con uno o più dipartimenti. Vanno indicati: le risorse che le strutture mettono a disposizione del corso, i costi per lo svolgimento dei corsi, il Coordinatore del corso, il Collegio dei docenti, la struttura cui il corso afferisce amministrativamente.
2. Il Coordinatore, di concerto con il consiglio della scuola e con il collegio dei docenti del corso, provvede alla formulazione delle richieste di rinnovo o di istituzione di nuovi corsi di dottorato.
3. Le proposte di rinnovo o di istituzione di nuovi corsi di dottorato sono trasmesse all'Organo di indirizzo e coordinamento delle scuole entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le proposte di rinnovo o di istituzione di nuovi corsi di dottorato, valutate positivamente dall'Organo di Indirizzo, sono trasmesse al NUV per la verifica dei requisiti di idoneità, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 11

Requisiti

1. Le proposte di rinnovo e di attivazione dei Corsi devono presentare i seguenti requisiti d' idoneità:
 - a) la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica, o delle aree scientifiche, di riferimento del corso;
 - b) la disponibilità di risorse finanziarie e di adeguate strutture per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) la previsione, come coordinatore del corso, di un professore di ruolo a tempo pieno dell'Università di Messina e di un Collegio di docenti in possesso di adeguata produzione scientifica;
 - d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività di ricerca e/o lavorativa;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca e di alta qualificazione professionale presso Università, enti pubblici o soggetti privati;
 - f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti, di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'art. 8.

Art. 12

Attivazione dei corsi e permanenza dei requisiti di idoneità

1. Per la valutazione delle richieste di attivazione/rinnovo dei corsi di dottorato con sede amministrativa in Messina e l'adesione a consorzi con sedi amministrative presso altre Università, il Rettore, su delibera del Senato Accademico, nomina una Commissione che viene presieduta dal Rettore o da un suo delegato. La Commissione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, formulerà una graduatoria tra le proposte presentate, sulla base delle qualità scientifiche, didattiche ed organizzative e sulla base degli orientamenti eventualmente adottati, volta per volta, dal Senato Accademico.
2. Il Rettore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, decreta l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Messina e l'adesione ai consorzi con sede amministrativa presso altre Università.
3. Il decreto di istituzione indica, tra l'altro:
 - a) il numero dei posti e delle borse di studio assegnati a ciascun dottorato che viene istituito;
 - b) l'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
4. Il numero di posti assegnati a ciascun dottorato e il numero di borse di studio non può essere inferiore a tre.
5. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero.
6. La presenza dei requisiti d'idoneità richiesti è verificata ogni anno dal Nucleo di Valutazione dell'Università.
7. Il Rettore invia annualmente al Ministero, per la trasmissione al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, la relazione del Nucleo di valutazione sui risultati delle sue verifiche, insieme alle osservazioni del Senato sulla relazione stessa.

Art. 13

Accesso

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o magistrale o equipollente o di

analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ai soli fini dell'ammissione al corso, dalle autorità accademiche, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

2. Possono altresì accedere al dottorato di ricerca, previo superamento delle prove di selezione e senza usufruire di borsa di studio, coloro che sono già in possesso del titolo di dottore di ricerca o abbiano già frequentato lo stesso o altro dottorato, abbandonato per documentate cause di forza maggiore.

3. Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione, possono essere iscritti, in soprannumero, i titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e privati, posti in congedo per motivi di studio, per tutta la durata del corso di dottorato, conservando la retribuzione. I regolamenti interni di ciascun corso di dottorato fissano il numero massimo dei beneficiari ammissibili nei limiti previsti dal progetto di attivazione e rinnovo del corso di dottorato e secondo quanto indicato nell'art. 11; il numero di posti aggiuntivi, comunque, non può essere superiore al numero dei posti con borsa e senza borsa attribuiti dall'Ateneo al dottorato.

4. La partecipazione in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca è consentita ai cittadini extracomunitari in misura non eccedente un terzo del numero totale dei posti attivati fatte salve deroghe del Senato Accademico.

5. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università che lo trasmette al MUR per la diffusione a livello nazionale. Il bando viene pubblicato sul sito web dell'Università e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

6. Il bando di concorso indica:

- i requisiti di ammissione al concorso
- il numero complessivo di posti assegnati a ciascun dottorato di ricerca
- il numero e l'ammontare delle borse di studio che verranno conferite
- i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Art. 14

Svolgimento dei corsi

1. I corsi di dottorato hanno una durata pari almeno a tre anni solari e hanno inizio il primo giorno non festivo dell'anno.

2. Ciascun Corso di dottorato si dà un regolamento interno, sulla base di un regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico, col quale sono disciplinate:

- a) le modalità di nomina del Coordinatore e la composizione del Collegio dei docenti;
- b) le modalità di attivazione e disattivazione di eventuali curricula;
- c) le modalità di assegnazione delle tesi ai dottorandi;
- d) l'organizzazione dell'attività didattica di concerto con il Consiglio della scuola di appartenenza;
- e) le procedure per l'autorizzazione dei soggiorni all'estero;
- f) le modalità di svolgimento della discussione pubblica della relazione annuale sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, ai fini della ammissione, o meno, agli anni successivi del corso.

3. L'attività di didattica frontale svolta dai docenti nei corsi di dottorato costituisce attività didattica istituzionale in aggiunta al monte orario previsto dal Senato Accademico per ogni fascia di docenti; di essa viene data comunicazione alle Facoltà di appartenenza.

Art. 15

Esame finale e conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca devono essere svolti entro novanta giorni dalla data di nomina della Commissione. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. Su delibera del Collegio dei docenti del Dottorato, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, previa approvazione del Senato Accademico il Rettore può conferire il titolo onorifico accademico di Dottore di Ricerca *honoris causa*. Il Dottorato di Ricerca *honoris causa* può essere conferito soltanto a persone che, per le opere compiute nello specifico settore della ricerca, per l'attività professionale svolta o per il rilievo scientifico degli apporti dati alla ricerca, godano fama di singolare perizia nelle tematiche proprie del Dottorato per cui è concesso il titolo.

Art. 16 ***Organi di gestione***

1. Gli organi di gestione dei Corsi di Dottorato sono: il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti.
2. Il Collegio dei docenti di ogni dottorato di ricerca, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Scuola:
 - a) definisce l'attività didattica e seminariale aggiuntiva rispetto all'attività comune della scuola;
 - b) organizza e programma l'attività di ricerca;
 - c) amministra le risorse;
 - d) cura le relazioni nazionali ed internazionali;
 - e) organizza le prove di accesso;
 - f) assegna l'argomento di tesi ed il tutor a ciascun dottorando;
 - g) delibera sui soggiorni di ricerca dei dottorandi in altre sedi in Italia e all'estero;
 - h) elabora i giudizi di fine d'anno dei corsi ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Il Collegio dei docenti, ove ricorrano gravi e motivate ragioni, propone al Rettore con delibera motivata, tramite il Consiglio della Scuola, l'esclusione del dottorando dal corso.
4. Il Coordinatore è nominato dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, e dura in carica quattro anni. Egli è il responsabile del Dottorato, ne sovrintende e indirizza le attività, in coerenza con i deliberati dell'Organo di indirizzo e Coordinamento delle Scuole e il Consiglio della Scuola, e presiede il Collegio dei Docenti.

Titolo III

Art. 17 **Norme transitorie**

1. In sede di prima attivazione nelle scuole confluiscono tutti i corsi di dottorato di ricerca esistenti ad esse affini.
2. È compito del decano del Collegio dei direttori delle scuole di dottorato convocare la riunione di insediamento durante la quale si provvederà all'elezione del Presidente, individuando preliminarmente le procedure di votazione.